



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E
DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ufficio *lex* DGRUPS- Affari generali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/I.8.d.n.1



REGIONE CAMPANIA

*alla c.a. del Sub Commissario ad
acta per l'attuazione del Piano
di Rientro Sanitario
Dott. Ettore Cinque*

Centro Direzionale Isola C3
80132 Napoli

OGGETTO: incarichi di specialistica ambulatoriale in aziende ospedaliere – richiesta di parere.

Con riferimento alla richiesta di parere indicata in oggetto si rappresenta quanto segue.

Con nota del 28 maggio 2014 (all.1.), questa Amministrazione ha ritenuto opportuno investire della questione la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) atteso che l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale prospetta una visione secondo cui la prestazione dello specialista convenzionato può essere resa anche in ambito ospedaliero.


Con nota del 23 luglio u.s., che ad ogni buon fine si allega in copia (all.2), la richiamata Struttura ha confermato il suddetto orientamento, precisando, tra l'altro, che, ai sensi della disciplina negoziale, l'oggetto delle prestazioni eseguibili in rapporto convenzionale dallo specialista attiene: *“alle attività prettamente ambulatoriali concorrendo all'assistenza primaria unitamente agli altri operatori sanitari. In tale contesto ambulatoriale egli esegue attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione, di supporto e consulenziali e tutti gli atti di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, nei vari ambiti in cui opera”*.

Al contempo, la SISAC ha precisato che l'individuazione dell'oggetto della prestazione eseguibile in rapporto convenzionale non è ascrivibile ai soli accordi collettivi ma concerne anche competenze extracontrattuali relative all'applicazione di disposizioni legislative.

Al riguardo, l'unica fonte normativa che regola il rapporto con gli specialisti convenzionati risulta essere l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 s.m.i. che nulla dispone in merito.

Per quanto sopra esposto, si conferma che lo specialista di cui trattasi può espletare la propria attività anche in regime ospedaliero nel rispetto dei limiti derivanti dall'ambito delle competenze delle branche specialistiche di cui all'Allegato A del relativo ACN.

Il Direttore Generale
(dott. Giovanni LEONARDI)





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E
DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

Ufficio *Lex DGRUPS - Affari Generali*
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGRUPS/P/ I.8.d.n.1.

ALL N 1

Struttura Interregionale Sanitari
Convenzionati - SISAC
Via Nazionale, 75
00184 -ROMA

OGGETTO: incarichi di specialistica ambulatoriale in aziende ospedaliere- richiesta di parere.

E' pervenuta alla scrivente Direzione generale una richiesta di chiarimenti da parte della Regione Campania in ordine alla possibilità, per le aziende ospedaliere, di convenzionare medici specialisti ambulatoriali per le attività di istituto.

Al riguardo, l'articolo 12, comma 1, dell' A.C.N. del 23 marzo 2005 e s.m.i. "*per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge n.833/78 e dell'art.8 del d.lgs. n. 502 del 1992 s.m.i.*" dispone che "*il Servizio Sanitario Nazionale demanda al livello dell'assistenza specialistica distrettuale il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica organizzativa di integrazione con l'assistenza di medicina generale e di apporto e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi[...]*".

Tale articolo, pertanto, sembra collocare gli specialisti in parola solo nell'ambito territoriale e consentire la collocazione in ambito ospedaliero solo per lo svolgimento di attività di specialistica ambulatoriale.

Tale impostazione sembra trovare conferma nel comma 2. dell'articolo 13 che dispone che *“gli specialisti ambulatoriali e professionisti di cui al comma 1. operano in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatori nell'ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali”*.


Tuttavia proprio l'art. 12, al successivo comma 2, precisa che *“nel presente Accordo si riconosce che gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) di seguito chiamate “professionisti” sono parte attiva e qualificate del S.S.N., integrandosi nell'assistenza primaria attraverso il coordinamento con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare sul territorio e nel distretto, e presso le strutture accreditate ospedaliere ed extraospedaliere per l'espletamento, secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle relative competenze professionali.”*

Inoltre, dalla lettura combinata dei commi 1 e 4 dell'articolo 28 risulta che lo specialista di cui al presente Accordo concorre ad assicurare l'assistenza primaria e svolge le attività di assistenza specialistica tramite *“tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ospedaliera, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata e negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle altre sedi individuate all'articolo 32”*.

Da quanto sin qui esposto, non è chiaro se la partecipazione degli specialisti in questione alle attività ospedaliere sia esclusivamente strumentale all'erogazione, in regime ambulatoriale, di prestazioni di assistenza specialistica (art. 12, comma 1, art. 13, comma 2), ovvero se lo specialista ambulatoriale possa essere impiegato in tutte le attività del Servizio Sanitario Nazionale, ivi incluse quelle più propriamente ospedaliere, come sembrano indicare sia l'art. 12, comma 2, sia l'art. 28, comma 4, dell'A.C.N..

Premesso quanto sopra, tenuto conto che la problematica riguarda l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di riferimento, si rimette la questione alle valutazioni di codesta struttura, con preghiera di fornire riscontro direttamente alla regione interessata, tenendo informato lo scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Leonardi)



Roma, 23 luglio 2014

Prot. n. 569/2014

Al Ministero della Salute
Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del SSN
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ufficio X
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma

Oggetto: incarichi di specialistica ambulatoriale in aziende ospedaliere – richiesta di parere.

Gent.mo Direttore,

Si riscontra Sua nota del 10 giugno 2014 con la quale si richiedono interpretazioni in merito all'applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (psicologi, chimici, biologi) sulla questione di cui all'oggetto.

Questa Struttura, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, fornisce assistenza alle amministrazioni in merito all'applicazione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN. Tale attività si esplica con note di risposta a richieste formulate per iscritto dai competenti uffici Regionali o dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie degli stessi accordi.

Tuttavia si ritiene di dover accogliere la Sua richiesta, assicurando la piena e tempestiva collaborazione della Scrivente, nel rispetto di un dovere di collaborazione istituzionale nei confronti di codesto Ministero.

Nel merito della richiesta, si segnala che le clausole contrattuali, in particolare ex art 12, 13 e 28 non risultano controverse; esse configurano un obbligo per lo specialista ambulatoriale secondo il quale, in tutte le sedi in cui può essere chiamato ad operare, ivi citate, egli è tenuto all'espletamento delle attività previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale, nel rispetto delle proprie competenze professionali e fermo restando il rispetto dei doveri deontologici.

Gli accordi collettivi di settore regolamentano invero, il rapporto tra il medico (specialista ambulatoriale) e l'azienda con la quale il rapporto convenzionale è instaurato.

Pare inconfutabile sostenere che la regolamentazione contrattuale, quindi, individui il contenuto della prestazione dello specialista, contenuto che necessariamente non potrà mai travalicare il limite imposto dalle disposizioni di legge.

Ergo la questione da Ella sottoposta configura, a parere della scrivente, una duplice competenza che non è ascrivibile ai soli accordi collettivi nazionali e quindi di mera competenza di questa Struttura, involgendo anche competenze extracontrattuali attinenti l'applicazione dei disposti normativi che regolamentano il rapporto di lavoro in ambito ospedaliero.

Per la parte istituzionalmente affidata alla SISAC non resta che ribadire che non si evince alcun contrasto fra le clausole negoziali citate (ndr art. 12, comma 1, ar. 13, comma 2 e art. 28, comma 4); esse identificano da un lato le sedi in cui si erogano le prestazioni, dall'altro l'oggetto della prestazione stessa.

Secondo tale ratio la prestazione del medico specialista convenzionato può essere resa in tutti gli ambiti previsti dal vigente ACN incluso quello ospedaliero; infatti l'articolato contrattuale prevede l'esercizio dell'attività ambulatoriale in questione nei vari contesti elencati (territorio, distretto, strutture accreditate ospedaliere ed extraospedaliere, ecc...)

Diversa fattispecie è quella riguardante l'oggetto delle prestazioni eseguibili in rapporto convenzionale dallo specialista. Essa atterra, ai sensi della disciplina negoziale, alle attività prettamente ambulatoriali concorrendo all'assistenza primaria unitamente agli altri operatori sanitari. In tale contesto ambulatoriale egli esegue attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione, di supporto e consulenziali ed a tutti gli atti di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, nei vari gli ambiti in cui opera.

Per le ulteriori questioni, si rimette a codesto spett.le Ministero il compito di chiarire se sussistono vincoli normativi nell'esecuzione delle suddette attività in ambito ospedaliero, non potendo attendere la Scrivente alla formalizzazione di pareri inerenti l'interpretazione di disposizioni legislative e/o comunque extracontrattuali.

Si segnala peraltro che, allo scopo di rendere una puntuale precisazione sulle questioni addotte, sarebbe eventualmente opportuna una Vs specifica sul concetto di attività "più propriamente ospedaliere".

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Franco Rossi

